

ID: 1230081

ORDINANZA N. 220 Del 18/05/2023

OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - ORDINANZA DI SOPPRESSIONE DEI MERCATI ORDINARI A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEOREOLOGICHE AVVERSE E DELLA CONSEGUENTE NON ACCESSIBILITÀ DELLE AREE MERCATALI

LA PRESIDENTE

PREMESSO che è stata emanata una allerta meteo-idrogeologica-idraulica n. 63/2023 con validità dalle ore 00:00 del 18 maggio 2023 fino a tutto il 19 maggio 2023, che pur non prevedendo nuove precipitazioni, prevede il perdurare di piene elevate su tutti i tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione; in particolare sui bacini Romagnoli e affluenti di Reno, interessati da esondazioni e rotte, permangono condizioni di grave criticità, anche nel reticolo di bonifica. I nuovi colmi di piena provenienti da monte fanno prevedere livelli elevati sul fiume Reno a valle di Cento;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 3 maggio 2023 ad oggetto: *“Dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Ferrara e di altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi”*;

VISTE le conseguenze degli eventi calamitosi dei giorni scorsi e lo stato dei luoghi determinatosi, con particolare riferimento alle aree in cui normalmente si svolgono attività mercatali, che risulta ampiamente compromesso;

CONSIDERATO che:

- i danni rilevati in occasione dei fenomeni temporaleschi dei giorni scorsi hanno interessato in particolar modo le strade comunali arrecando nocimento della viabilità pubblica, che risulta molto limitata e difficoltosa ;
- a causa degli eventi calamitosi molte aree mercatali risultano completamente inaccessibili e nel periodo immediatamente successivo al picco emergenziale potranno risultare non fruibili poiché destinate al ricovero di mezzi, attrezzature, punti raccolta rifiuti, ..;

VISTO il confronto fra i Sindaci dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna e tutti i Sindaci della Provincia della Ravenna in ambito del Centro Coordinamento Soccorsi Provinciale (CCS) ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione della Bassa Romagna n. 12 del 10 marzo 2010 con cui è stata modificata ed integrata la deliberazione n. 23 del 28 maggio 2008 avente ad oggetto: *“Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative allo sviluppo economico e alla promozione territoriale”* prevedendo in particolare le funzioni connesse al SUAP così come previsto dalle recenti norme entrate in vigore e in procinto di essere attuate”;

DATO ATTO che il provvedimento interessa in modo omogeneo tutti i mercati e le fiere ordinarie nonché le fiere straordinarie organizzate nei 9 Comuni dell'Unione e che le stesse risultano ascrivibili ad una funzione conferita dai Comuni all'Unione sulla base della Convenzione predetta;

RITENUTO necessario continuare a limitare al massimo gli spostamenti di persone e di veicoli sul territorio, a fini precauzionali, per la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità, in ragione del diffuso rischio di eventi di danno;

RAVVISATA, quindi, la necessità di predisporre la soppressione di tutti i mercati e le fiere ordinarie nonché le fiere straordinarie organizzate nei 9 Comuni dell'Unione, sino a nuova e diversa disposizione, al fine di tutelare la pubblica incolumità;

Visto l'art. 9, co. 8, dello Statuto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna vigente (pubblicata sul BUR n. 265 del 06/09/2022);

Visti:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- l'art. 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- il Piano di Protezione Civile dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2019 aggiornato con Delibere di Giunta Unione n. 170 del 03/12/2020, n. 160 del 09/12/2021 e n. 165 del 15/12/2022;

Visti i pareri espressi nell'ambito del Coordinamento degli Assessori alle Attività Produttive;

Visto il parere del Responsabile Settore Progetti Strategici, Sviluppo Economico e Promozione Territoriale;

ORDINA

per l'indifferibile urgenza di tutelare in via precauzionale la pubblica incolumità e per consentire la massima efficacia allo svolgimento delle attività successive al picco emergenziale, motivazione esposta in premessa e che qui si intende espressamente richiamata, la soppressione di tutti i mercati e le fiere ordinarie nonché le fiere straordinarie organizzate nei 9 Comuni dell'Unione, sino a nuova e diversa disposizione;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga comunicata al Sig. Prefetto di Ravenna e trasmessa all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
- venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sui siti istituzionale dei Comuni e dell'Unione e sulle pagine Facebook;
- venga inviata alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, agli Uffici Comunali e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna competenti;

INFORMA

che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi legge 241/90 e ss.mm.ii;

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La Presidente

Eleonora Proni